

OGGETTO: Valutazione applicabilità obbligo di presentazione relazione ex art. 271 comma 7 BIS

Il d.lgs 102/2020 ha apportato alcune modifiche alla Parte Quinta del d.lgs 152/2006, inserendo in particolare il comma 7bis dell'art. 271 che prevede, in sintesi, che i Gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze di determinata pericolosità sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviino all'Autorità competente periodicamente (ogni 5 anni o in caso di modifiche) una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

Sulla base di quanto sopra descritto, le sostanze da prendere in considerazione, sono le seguenti:

Sostanze/miscele individuate dall'art. 271 c7 bis	Considerazioni
Sostanze/miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360):	Si tratta delle sostanze/miscele Cancerogene, Mutagene sulle cellule germinali o tossiche per la Riproduzione – le cosiddette CMR - classificate nelle categorie di pericolo 1A o 1B ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 – CLP. <u>elenco completo:</u> H340 – Può provocare alterazioni genetiche. H350 – Può provocare il cancro. H360 – Può nuocere alla fertilità o al feto. H350i – Può provocare il cancro se inalato H360F – Può nuocere alla fertilità. H360D – Può nuocere al feto. H360FD – Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto. H360Fd – Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto. H360Df – Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità
Sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata	Le sostanze ("SVHC") sono singolarmente identificate ai sensi dell'art. 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Si possono ricondurre alle sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT) o molto Persistenti, molto Bioaccumulabili (vPvB), come definite secondo i criteri dell'Allegato XIII del Reg. REACH come Persistenti, Bioaccumulabili. Si può ragionevolmente ritenere che tali sostanze rientrino già tra quelle 'estremamente preoccupanti'.
Sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)	Si tratta di sostanze individuate caso per caso, che destano un livello di preoccupazione equivalente alle sostanze CMR o PBT/vPvB (ad esempio gli interferenti endocrini) – ex articolo 57f del REACH.

Alla data odierna, per la Regione Veneto, la Provincia di Padova ha pubblicato sul proprio sito la modulistica e provveduto all'invio della linea guida mediante PEC del 14/07/2021 (n° prot. 0044630/21), mentre la Provincia di Vicenza ha solamente pubblicato sul proprio sito la modulistica. Alla luce di ciò, viene presa in considerazione come riferimento la Linea Guida della Provincia di Padova.

La suddetta linea guida riporta le seguenti precisazioni:

- l'indagine dovrà riguardare le sostanze/miscele utilizzate come **materie prime** nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni soggette ad autorizzazione: sia che queste siano convogliate a camino, sia che siano – eventualmente – diffuse o reimmesse in ambiente di lavoro. Situazioni particolari dovranno essere valutate e descritte dai Gestori caso per caso;
- sono trascurabili ai fini della presente valutazione le sostanze/miscele utilizzate come materie prime in ingresso al ciclo produttivo, seppur rientranti nelle categorie di cui sopra, i cui quantitativi di utilizzo – riferiti alla singola sostanza/miscela e all'intero stabilimento - sono **inferiori a 10 kg/anno**;
- non sono accettabili valutazioni basate su schede di sicurezza (SDS) superate riportanti Frasi di Rischio (R);
- nel caso in cui la materia prima sia costituita da una miscela, si dovrà tener conto dei seguenti principi:
 - ai fini della classificazione "CMR", la sola presenza di una sostanza classificata all'interno di una miscela non rende automaticamente classificata la miscela, qualora la percentuale di detta sostanza sia inferiore ad un determinato livello. Per quanto concerne le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (di categoria 1A ed 1B) le soglie al di sopra della quale l'intera miscela è classificata cancerogena / mutagena è, pari allo 0,1 % in peso, mentre nel caso delle miscele tossiche per la riproduzione la soglia è pari allo 0,3% in peso. **La classificazione di una miscela (indicazioni di pericolo – Frasi H) è indicata al punto 2 delle Schede Dati Sicurezza (SDS);** nel punto 3.2 delle SDS sono, invece, indicati i componenti di una miscela e le loro indicazioni di pericolo; alcuni dei componenti – per le ragioni sopra illustrate - non sono riportati al punto 2, in quanto non presenti in misura significativa nella miscela finale. **Ai fini delle presenti valutazioni dovranno essere prese in considerazione solo le miscele "classificate", ossia quelle classificate come cancerogene o mutagene o tossiche per la riproduzione (H340, H350, H360);**

- per quanto concerne sostanze non classificate CMR, ma rientranti nell'elenco delle SVHC, devono essere considerate **le miscele che contengono tali sostanze in concentrazione uguale o superiore allo 0,1% p/p.**
- [...] l'indagine è rivolta alle sostanze la cui presenza in emissione è attribuibile all'utilizzo di materie prime/prodotti contenenti tali sostanze. Non sono pertanto considerate quelle categorie di sostanze la cui eventuale presenza in emissione è dovuta esclusivamente a successivi processi/trasformazioni chimiche (es. combustione) e non alla materia prima tal quale.

Alla luce di quanto fino ad ora indicato, si procederà come di seguito indicato:

1. **verifica della presenza** di sostanze/miscele rientranti nella tabella precedentemente riportata nel ciclo produttivo dello stabilimento da cui si originano emissioni in atmosfera; **in assenza di sostanze/miscele utilizzate come materie prime rientranti nella suddetta tabella o in presenza di tali sostanze/miscele in quantità inferiore ai 10 kg/anno (il quantitativo è da intendersi riferito alla singola sostanza/miscela), non vige l'obbligo di procedere alla trasmissione della relazione di cui al comma 7bis;**
2. **analisi della disponibilità di alternative:** tenendo conto delle caratteristiche del ciclo produttivo aziendale, ovvero delle specifiche dei prodotti, verranno esaminate nella relazione le disponibilità di eventuali alternative disponibili sul mercato, sia in termini di sostanze/miscele meno pericolose, sia – eventualmente – di tecnologie, evidenziando – nel caso, l'assenza di alternative percorribili o l'inapplicabilità al ciclo produttivo aziendale, anche in relazione ad eventuali rischi connessi all'utilizzo delle nuove sostanze/miscele;
3. **fattibilità tecnica ed economica degli interventi:** tenendo conto di quanto emerso nella fase di analisi delle alternative, si proseguirà con la predisposizione della relazione con un'analisi volta a valutare la fattibilità tecnica ed economica degli interventi - e le relative tempistiche di attuazione - necessari alla sostituzione delle sostanze/miscele pericolose con quelle alternative individuate. Un aspetto che si ritiene rilevante, nonché preliminare alle successive analisi di fattibilità, è l'indagine sulla **significatività delle emissioni**, finalizzata a valutare l'impatto emissivo generato dall'utilizzo delle sostanze/miscele di cui alla tabella precedentemente riportata e a fornire un elemento oggettivo per valutare la necessità di procedere con ulteriori e più complessi approfondimenti volti a valutare la possibilità di sostituzione delle sostanze/miscele individuate.

Essendo la tipologia di lavorazione ed i prodotti chimici utilizzati equivalenti tra le tre aziende del gruppo, la presente relazione verrà prodotta per l'intero Gruppo VDP.

FASE 1 – VERIFICA DELLA PRESENZA DI SOSTANZE E MISCELE

Relativamente ai processi di fonderia, si prendono in considerazione le seguenti sostanze e miscele potenzialmente soggette a tale obbligo; le quantità indicate sono riferite alla sede di Schio (VI), prevalente in termini di quantità di prodotti acquistati e quantità di ghisa prodotta (VDC e VDZ usano gli stessi prodotti, ma in quantità minori).

PRODOTTO E/O SOSTANZA	COMPOSIZIONE E/O PROVENIENZA	CLASSIFICAZIONE PRODOTTO	APPLICABILITÀ 271-BIS
Sabbia silicea (es. RM30 Sibelco)	Quarzo > 98% Quarzo (frazione fine, classificata H372) <1%	NON PERICOLOSO (SDS versione 3 del 08/06/2017)	NO
Legno duro	100% legno (la frazione fine si libera durante la lavorazione)	NON PERICOLOSO (non esiste SDS)	NO
Piombo	Contenuto in pani in ghisa da fondere	NON PERICOLOSO (SDS / analisi pani in ingresso)	NO
Nichel (es. Nichel Elettrolitico Metal Cleaning)	Contenuto in ferroleghie e pani in ghisa da fondere, oltre che in elettrodi e fili da saldatura	PERICOLOSO (nichel puro per correzione bagno fuso: H351, H372, H317, da SDS versione 3 del 14/03/2018)	NO
Cadmio	Contenuto in pani in ghisa da fondere	NON PERICOLOSO (SDS / analisi pani in ingresso)	NO
Resine per formatura in sabbia resina e formatura ashland (es. Giocaset, Ecofur, ecc)	Contengono alcool furfurilico in % variabile	PERICOLOSO (SDS riportano solo H351 e H341)	NO
Altri prodotti specifici per il reparto manutenzione	Ad esempio: colle, spray, ecc	PERICOLOSO (SDS non riportano H340 – H350 – H360)	NO

**VDP Fonderia S.p.A.**

Via Lago di Alleghe, 39
36015 SCHIO (VI)
Tel. (+39.) 0445.599.000
Fax (+39.) 0445.599.099
e-mail: vdp@vdp.it

VDC s.r.l.

Via Ippolito Nievo, 1
35012 CAMPOSAMPIERO (PD)
Tel. (+39.) 049.9081.300
Fax (+39.) 049.8253.159
e-mail: vdc@vdp.it
Società a socio unico soggette a Direzione e Coordinamento di VDP Fonderia SpA

VDZ s.r.l.

Via Marco Polo, 3
35020 ALBIGNASEGO (PD)
Tel. (+39.) 049.8042.811
Fax (+39.) 049.8042.800
e-mail: vdz@vdp.it

Alla luce di quanto esaminato, non è in uso presso i nostri stabilimenti (VDP Fonderia Spa, VDC Srl e VDZ Srl) alcuna sostanza, prodotto o miscela classificata come H340, H350 o H360. **Pertanto, come previsto dalla vigente normativa NON è necessario procedere all'invio della relazione di valutazione della sostituzione delle sostanze pericolose.**

La presente valutazione verrà riesaminata da Ambiente/Sicurezza ad ogni aggiornamento o aggiunta di SDS nelle apposite matrici, al fine di valutare l'eventuale necessità di aggiornamento della stessa. Qualora non emergessero evidenti modifiche, la stessa non verrà revisionata.

La Direzione
Ing. Franco Vicentini